

# ASSOCIAZIONE **“VOLONTARI PER IL MONDO - ONLUS”** LO STATUTO

## PREMESSA



L'Associazione di volontariato **“Volontari per il mondo”**, dedicando agli “ultimi” una attenzione prioritaria, si vuole ispirare, nelle sue finalità e nel perseguimento dei suoi obiettivi, alla spiritualità del Movimento TR (Testimoni del Risorto).

Il TR è un camminare insieme tra fratelli e sorelle che condividono fede ed amicizia per “capire, sentire, attuare, irradiare meglio la Pasqua del Signore”.

Lo scopo del movimento, la cui spiritualità fa perno sulla Resurrezione, si esplicita nel vivere il quotidiano nello stile di Cristo Risorto.

In tale spirito, la cultura della vita, che contraddistingue il gruppo e che spinge ad operare meglio là dove il Signore chiama - perciò nell'esperienza familiare, professionale, ecclesiale e ambientale - dovrà improntare l'agire dei volontari e, più in generale, l'attività dell'Associazione di volontariato che scaturisce dal TR e che allo spirito del TR vuole restare fedele.

Operare nello spirito di Cristo Risorto portando agli “ultimi” - i poveri, gli emarginati, gli handicappati, le persone sole - vicini e lontani la gioia della Resurrezione per contribuire così alla diffusione del Regno, costituisce il fine ultimo del TR e dell'Associazione di volontariato del cui statuto questa premessa fa parte integrante.

- 1) Promossa dal Gruppo di Spiritualità TR, è costituita l'Associazione Nazionale di volontariato denominata **“Volontari per il mondo”**.
- 2) Accanto alle finalità espresse all'interno dello Statuto l'Associazione di Volontariato si propone di attivare iniziative rivolte a promuovere le adozioni a distanza al fine di contribuire ad alleviare i problemi dell'infanzia.
- 3) La guida spirituale del Movimento TR è di diritto membro del Comitato di Presidenza e del Comitato Direttivo dell'Associazione.
- 4) Il coordinatore generale del Movimento Spirituale TR è di diritto vice-presidente dell'Associazione
- 5) I responsabili dei Comitati Locali, previsti in numero di 5 all'art. 9 dello Statuto, essendo presenti sul territorio in numero superiore, faranno parte del Comitato Direttivo a rotazione allo scadere dei singoli mandati.



### **Art. 1**

#### **Costituzione denominazione - sede - durata**

1. Promossa dal Gruppo di spiritualità TR 2000, è costituita l'Associazione nazionale di volontariato sociale, denominata "Volontari per il mondo".
2. L'Associazione è una organizzazione non governativa di volontariato e senza fini di lucro di utilità sociale.
3. La sede dell'Associazione è a Roma, in via Castelfidardo, n. 68 e potrà essere trasferita per decisione del Consiglio Direttivo.
4. La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione è retta dal presente statuto.

### **Art. 2**

#### **Finalità**

1. L'Associazione si propone la realizzazione di attività di sviluppo nelle aree più disagiate del Sud del Mondo e dell'Est Europeo. In linea con la vigente legislazione italiana in materia di cooperazione allo sviluppo, intende rispettare lo spirito e seguire gli orientamenti della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
2. L'Associazione nel perseguire finalità generali di volontariato sociale e di solidarietà intende promuovere ed organizzare iniziative anche in Italia, nell'area sociale, educativa e sanitaria, curandone gli aspetti formativi-informativi e tecnico professionali, nel quadro di programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico.
3. Per il raggiungimento delle attività da realizzare in campo sociale, educativo, formativo e sanitario, anche su territorio italiano, essa intende impiegare volontari (cittadini e no) adeguatamente formati e preparati per assolvere gli incarichi assegnati.
4. In particolare l'associazione intende:
  - a. elaborare programmi, e realizzare progetti di sviluppo in risposta alle richieste e alle esigenze dei Paesi destinatari nei settori predetti;
  - b. attivare iniziative e corsi di formazione e di preparazione specifica dei volontari al fine di qualificare l'apporto specifico del volontariato internazionale nei contesti politico-sociali dei Paesi di intervento;
  - c. inviare volontari nei Paesi destinatari dell'aiuto, assicurando loro una adeguata assistenza nello svolgimento dei loro compiti nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge di cooperazione 49/87;
  - d. realizzare in Italia attività di informazione ed educazione allo sviluppo al fine di

- promuovere all'interno del nostro Paese iniziative di sensibilizzazione e di formazione sulle principali tematiche dello Sviluppo (razzismo, fame, povertà ecc.);
- e. svolgere, oltre alle suindicate attività che si realizzano principalmente nei Paesi in via di sviluppo, iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione italiana (anziani, infanzia, disabili, immigrati ecc.) impiegando anche in tal caso volontari;
  - f. realizzare iniziative sanitarie a tutela della salute, nonché iniziative di formazione volte alla eliminazione delle situazioni di svantaggio sociale e culturale in cui si vengono a trovare determinate fasce deboli della popolazione.

### **Art. 3** **Soci**

1. Sono Soci dell'Associazione:
  - a. i Soci fondatori;
  - b. i Soci ordinari che ne facciano esplicita richiesta.
2. Sono previsti, inoltre, Soci sostenitori che, condividendo le finalità del presente statuto, siano presentati da due Soci anziani di iscrizione o fondatori.

### **Art. 4** **Ammissione dei Soci**

1. I soggetti, di cui al 1° comma lett. b) e al 2° comma del precedente art. 3, per ottenere la qualifica di Socio, inoltrano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. La validità della qualifica di Socio, con efficacia dalla data di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.
3. I diritti e i doveri dei Soci sono:
  - a. partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto;
  - b. essere eletti alle cariche associative;
  - c. impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
  - d. versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo e adempiere agli obblighi statutari;
  - e. partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
  - f. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
  - g. non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

### **Art. 5** **Recesso - Decadenza - Esclusione**

1. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Socio che cessa di partecipare alle attività specifiche dell'Associazione o che non versa la quota associativa per due anni.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un Socio nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione.
4. Il Socio recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione di eventuali quote versate.

### **Art. 6** **Struttura dell'Associazione**

1. L'Associazione opera a livello nazionale e si articola in settori specifici di attività.
2. A livello territoriale l'Associazione si articola in Comitati interregionali le cui aree sono determinate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7** **Organi**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea dei Soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Collegio dei revisori;
  - e. il Segretario generale;
  - f. il Segretario tesoriere.

## **Art. 8** **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 3.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata, in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega conferita da altro Socio. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
  - eleggere tra i Soci i membri del Consiglio Direttivo;
  - eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
  - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  - approvare lo stato di previsione;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione.
8. L'Assemblea Straordinaria, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta, delibera:
  - a. sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b. sullo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 9** **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, formato da due componenti di diritto e sette componenti eletti

dall'Assemblea, è composto:

- a. dal Presidente dell'Associazione;
  - b. dal Vice Presidente dell'Associazione nella persona del Coordinatore generale del Movimento di spiritualità TR 2000;
  - c. dal Segretario generale;
  - d. dal Segretario tesoriere;
  - e. dal Consiglio di Presidenza.
2. Sono componenti di diritto la Guida Spirituale ed il Coordinatore generale del Movimento di spiritualità TR 2000.
  3. Tra i componenti eletti uno deve rappresentare il settore adulti ed uno il settore giovani dei Comitati interregionali.
  4. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti eletti, essi sono sostituiti dai candidati non eletti con il maggior numero di consensi. Nel caso i candidati non eletti risultino insufficienti o inesistenti, il Consiglio Direttivo coopta altri componenti in sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri cooptati, la cui nomina viene ratificata in occasione della prima Assemblea Generale, durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Generale di rinnovo delle cariche. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano e sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
  7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci -preventivo e consuntivo- annuali;
    - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    - valutare le qualità professionali e morali del personale da assumere;
    - eleggere il Presidente dell'Associazione, che assume la presidenza del Consiglio Direttivo;
    - eleggere il Segretario generale e il Segretario tesoriere;
    - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
    - nominare al proprio interno due responsabili che andranno a costituire il Consiglio di Presidenza;
    - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    - nominare o sostituire i Responsabili dei Settori di Attività a livello locale;
    - delegare specifiche competenze o incarichi al Consiglio di Presidenza;
    - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
    - stabilire la quota annuale di adesione all'Associazione;
    - deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
    - procedere alla revisione del libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio.

## **Art. 10**

### **Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente e da 2 membri eletti dal Consiglio Direttivo.
2. Fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza la Guida spirituale del Movimento di spiritualità TR 2000.
3. Il Consiglio assiste il Presidente per far fronte ad urgenti necessità organizzative ed operative dell'Associazione e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario.

## **Art. 11**

### **Comitati interregionali**

1. I Comitati interregionali sono composti dai Soci aderenti all'associazione, presenti nel rispettivo ambito territoriale e che operano all'interno dei relativi Gruppi al fine di assicurare all'Associazione l'animazione, il collegamento, il coordinamento e la rappresentanza unitaria dei relativi Soci.
2. I Comitati sono istituiti dal Consiglio Direttivo che designa i rispettivi responsabili, uno del settore adulti ed uno del settore giovani.
3. I Comitati interregionali possono essere incaricati dal Consiglio Direttivo della realizzazione di progetti operativi dell'Associazione.
4. I Comitati sono rappresentati, a tutti i livelli dal proprio Responsabile o da un suo delegato.

## **Art. 12**

### **Presidente**

1. Il Presidente, che presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8 comma 3 e 9 comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca o presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

## **Art. 13**

### **Segretario generale**

1. Il Segretario generale:
  - coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti coordinando le varie iniziative e mantiene i rapporti con Enti e Istituzioni;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

## **Art. 14** **Segretario tesoriere**

1. Il Segretario tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  - provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Art. 15** **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei Soci. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e distribuita a tutti i Soci.
5. Il Collegio vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, controlla e controfirma i registri di cassa e i suoi membri possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea.

## **Art. 16** **Gratuità delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio cessano di avere efficacia allo scadere del triennio medesimo.

## **Art. 17** **Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

## **Art. 18** **Diritti ed obblighi dei Soci**

1. I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare la collaborazione preventivamente concordata.

## **Art. 19** **Quota associativa**

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## **Art. 20** **Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati dal Consiglio Direttivo ad iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi.
3. E' vietata la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## **Art. 21** **Patrimonio dell'Associazione**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi dei Soci;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e procedure marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I proventi derivanti da dette attività commerciali e produttive marginali, sono utilizzati per il raggiungimento dei fini sociali.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente.
5. L'Associazione si impegna a garantire ai sostenitori e donatori che l'uso delle risorse da loro messe a disposizione è finalizzato allo scopo per cui la donazione viene fatta.
6. Ai sostenitori e donatori vengono garantiti i diritti alla informazione, alla trasparenza ed alla riservatezza sull'uso dei loro dati personali.



**Art. 22**  
**Modifiche dello statuto**

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci, previa regolare iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

**Art. 23**  
**Regolamenti**

2. L'Organizzazione e le attività dell'Associazione sono disciplinate dai Regolamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 24**  
**Norma di rinvio**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci provvede alla nomina di un liquidatore e decide circa la destinazione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione.
2. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad enti non aventi scopo di lucro, organizzazioni nazionali ed internazionali, istituti e organismi, aventi scopo analogo a quello dell'Associazione, individuato o individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall'Assemblea.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.